

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1552

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NACCARATO

Disciplina per l'affido dell'anziano e dell'adulto per la salvaguardia del diritto all'autonomia e all'integrazione familiare delle persone di ogni età che versano in condizioni di difficoltà

Presentata il 6 settembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge affronta il delicato tema dalla necessità di salvaguardare, in modo concreto, il diritto al rispetto della dignità umana, all'autonomia e all'integrazione familiare degli adulti che versano in condizioni di difficoltà e delle persone anziane. Con queste finalità il testo riprende le considerazioni che diversi esperti avevano già esposto nel corso di una giornata di studio e di aggiornamento organizzata a Padova il 27 settembre 2007 su questo argomento e promossa dall'Associazione — organizzazione non lucrativa di utilità sociale « Anziani a casa propria — dall'utopia alla realtà », che raggruppa numerose associazioni di volontari impegnate proprio nella delicata attività di sostegno e di affidamento delle persone e degli anziani che versano in condizioni di difficoltà.

L'obiettivo della proposta di legge è riempire l'attuale vuoto normativo nel set-

tore strategico dell'affido per garantire un adeguato e sereno tenore di vita a tutte le persone, in particolare anziani ma anche adulti di ogni età, che versano in condizioni di difficoltà perché totalmente o parzialmente non autosufficienti e perciò bisognosi di varie forme di assistenza.

Vi sono, inoltre, alcuni importanti aspetti da prendere in considerazione nell'ambito della disciplina per l'affido dell'anziano e dell'adulto che versa in condizioni di difficoltà. Anzitutto, bisogna tenere conto del progressivo invecchiamento della popolazione che, oggi, colloca l'Italia al primo posto come Paese più vecchio d'Europa. Per di più, gli ultraottantenni nel nostro Paese sono in forte crescita e proprio questa fascia di età soffre oggi maggiormente una condizione di crescenti debolezza e disagio e necessita, quindi, di adeguate forme di sostegno. La soluzione rispetto a tale problema non

è solamente il semplice affido a strutture esterne specializzate. Il più delle volte, infatti, la soluzione dell'affido dell'anziano alle case di riposo può portare a un brusco e doloroso distacco delle persone interessate dal loro contesto abitativo e familiare, provocando anche un rapido declino psico-fisico delle persone ricoverate in tali strutture.

Occorre quindi pensare alla costruzione di un più efficace modello di assistenza all'anziano e all'adulto che versano in condizioni di difficoltà in grado di evitare le conseguenze negative sugli stessi, facendo maggiore attenzione a salvaguardare il principio di autonomia di ogni persona e non considerando l'anziano semplicemente come un soggetto da soccorrere, ma soprattutto come una persona in grado di vivere serenamente i propri nuovi ritmi di vita, legati all'inevitabile avanzamento dell'età. In pratica, si tratta di rendere concreti i principi già chiaramente espressi nella Costituzione e anche nella legislazione vigente per la tutela delle persone che versano in condizioni di difficoltà quali — solo per citarne alcune — la legge 5 febbraio 1992, n. 104, sui diritti delle persone disabili, le leggi 4 maggio 1983, n. 184, e 28 marzo 2001, n. 149, sul diritto del bambino a essere educato e a vivere nell'ambito della propria famiglia o di una famiglia alla quale è dato in adozione o in affidato, e, ancora, la legge 9 gennaio 2004, n. 6, che istituisce l'amministratore di sostegno per le persone che versano in condizioni di difficoltà.

È comunque indispensabile, in primo luogo, investire maggiori risorse nel sostegno alla famiglia, quale nucleo principale dell'azione di assistenza all'anziano e all'adulto che versano in condizioni di difficoltà. A tale proposito è urgente adeguare l'investimento del nostro Paese in favore della famiglia a quello dell'Unione europea.

Con la presente proposta di legge sull'affido dell'anziano e dell'adulto bisognosi di assistenza, quindi, non ci si prefigge lo scopo di sostituire gli altri istituti in questo

settore come, ad esempio, quello sopra richiamato dell'amministratore di sostegno, che conserverebbero intatte le loro prerogative e tutta la loro utilità sociale, ma si vogliono trovare le forme più efficaci e, ove possibile, all'interno della famiglia di origine, per garantire un tenore e un ritmo di vita sereni alle persone che versano in condizioni di difficoltà. Si tratta quindi di portare avanti, anche su questo delicato fronte, le istanze che sono state sostenute, ad esempio, in ambito minorile. Anche in questo campo, infatti, si è progressivamente passati dalla modalità di affidato dei bambini a istituti educativi e residenziali specializzati (da riconvertire in piccole comunità quasi di tipo familiare) all'istituto dell'affido per salvaguardare il loro diritto di vivere in una famiglia.

Nella presente proposta di legge, inoltre, per delineare in maniera completa e puntuale l'istituto dell'affido dell'anziano e dell'adulto che versano in condizioni di difficoltà, si prendono in considerazione le diverse forme nelle quali l'affido si può concretamente espletare. Possono esistere, infatti, tre diverse forme di affidato a seconda delle necessità e delle esigenze dell'affidato:

1) il piccolo affidato, che consiste in forme molto semplici di assistenza, di tipo gratuito, nei confronti di persone che sono sostanzialmente autosufficienti, anche se con qualche difficoltà;

2) l'affido di supporto, che consiste in forme più impegnative di assistenza nei confronti di persone ancora in gran parte autosufficienti ma che hanno bisogno, comunque, di supporto per compiere tutti gli atti di vita quotidiana;

3) l'affido in convivenza, che consiste in forme continuative di assistenza perseguite attraverso la convivenza tra l'anziano o l'adulto che versa in condizioni di difficoltà e il proprio affidatario, in tutti quei casi nei quali chi ha bisogno di supporto non possa o non voglia vivere da solo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi generali).

1. Al fine di dare piena e concreta attuazione ai diritti di ogni cittadino relativi al rispetto della dignità umana, nonché all'autonomia e all'integrazione familiari e sociali ad ogni età, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sostengono i nuclei familiari all'interno dei quali vivono persone che versano in condizioni di difficoltà.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono interventi adeguati per garantire alle persone che versano in condizioni di difficoltà un'assistenza il più autonoma possibile e la permanenza nel rispettivo contesto familiare di riferimento.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, al fine di promuovere efficaci politiche a sostegno della famiglia e in particolare dei nuclei familiari di cui al comma 1, svolgono le seguenti funzioni:

a) promozione di adeguate campagne di sensibilizzazione, di formazione e di aggiornamento rivolte all'opinione pubblica sul diritto dell'anziano e dell'adulto che versano in condizioni di difficoltà a continuare a vivere nel proprio ambiente familiare e sociale o, in alternativa, a vivere in un ambiente analogo attraverso l'affidamento, previo loro consenso, a un altro nucleo familiare o ad una persona di loro fiducia specializzata nell'assistenza;

b) organizzazione di corsi di formazione e di preparazione per i soggetti affidatari nominati ai sensi della lettera *a)*;

c) stipulazione delle necessarie convenzioni con gli enti e con le associazioni senza fini di lucro specializzati nella cura, nel supporto e nell'assistenza dell'anziano e dell'adulto che versano in condizioni di difficoltà, ai fini della tutela dei diritti di ogni cittadino richiamati al comma 1.

4. L'affido previsto dalla presente legge si applica nei casi in cui il nucleo familiare non è in grado di svolgere il necessario compito di assistenza e di supporto del proprio familiare anziano o adulto che versa in condizioni di difficoltà.

ART. 2.

(Istituzione e forme dell'affido dell'anziano e dell'adulto che versano in condizioni di difficoltà).

1. La persona anziana o adulta che versa in condizioni di difficoltà e che non può essere assistita dal proprio nucleo familiare può essere affidata a un'altra famiglia o ad una persona in grado di fornirle l'aiuto necessario. L'affido è promosso dall'ente pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, previo consenso espresso dell'anziano o dell'adulto interessato, è basato su un rapporto di fiducia reciproca tra l'affidato e l'affidatario ed è finalizzato ad evitare il ricovero del soggetto che versa in condizioni di difficoltà presso strutture esterne.

2. L'istituto dell'affido previsto dalla presente legge è esercitato nelle seguenti forme:

a) piccolo affido: consiste nella prestazione di aiuto a persone anziane o adulte che versano in condizioni di difficoltà, ma in grado di autogestirsi per le attività della vita quotidiana;

b) affido di supporto: consiste nella prestazione di aiuto a persone anziane o adulte che versano in condizioni di difficoltà e non prevede la convivenza tra affidato e affidatario;

c) affido in convivenza: consiste nella prestazione di aiuto a persone anziane o adulte che versano in condizioni di difficoltà e prevede la convivenza presso l'abitazione dell'affidato o dell'affidatario.

ART. 3.

*(Perfezionamento e controllo
dell'istituto dell'affido).*

1. L'istituto dell'affido, nelle forme previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 2, è perfezionato attraverso la sottoscrizione di un formale impegno tra affidato e affidatario che prevede anche l'accettazione da parte di entrambi di un piano personalizzato di sostegno concordato tra l'affidato e l'ente pubblico preposto all'assistenza che ha promosso lo stesso affido.

2. La gestione e la verifica periodica del buon andamento dell'affido sono di competenza dell'ente pubblico che ha promosso l'affido il quale, a tale fine, può avvalersi anche dell'attività di associazioni private o convenzionate operanti nel settore dell'assistenza alle persone che versano in condizioni di difficoltà, nonché della collaborazione del servizio sociale territoriale competente.

ART. 4.

(Obblighi dell'affidatario).

1. L'affidatario di una persona anziana o adulta che versa in condizioni di difficoltà deve:

a) essere in grado di assumere provvedimenti a carattere d'urgenza in caso di pericolo di vita del proprio affidato, comunicandolo tempestivamente ai familiari dell'affidato, se esistenti, e all'ente pubblico o privato o convenzionato preposto alla verifica periodica del buon andamento dell'affido;

b) mantenere i contatti con i familiari dell'affidato, se esistenti, nonché con il tutore o con l'amministratore di sostegno dello stesso, se nominati;

c) prevedere le opportune sostituzioni nell'attività di assistenza nei casi di sua assenza o di suo impedimento temporaneo per qualsiasi motivo;

d) consentire le visite periodiche per la verifica del buon andamento dell'affido da parte dell'ente pubblico o privato o convenzionato incaricato della gestione e della verifica dell'affido stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

ART. 5.

(Periodo di prova e facoltà di recesso, decadenza e revoca dell'affido).

1. Per l'istituto dell'affido è previsto un periodo di prova da uno a tre mesi, a seconda delle esigenze dell'affidato e dell'affidatario e della tipologia delle prestazioni di assistenza concordate tra i medesimi soggetti.

2. L'affidato e l'affidatario possono recedere dall'affido previa comunicazione scritta all'ente pubblico o privato o convenzionato di cui all'articolo 3, comma 2, nonché ai familiari dell'affidato, se esistenti, ovvero al tutore o all'amministratore di sostegno dello stesso, se nominati. Il recesso è formalmente esecutivo decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

3. Sono previste la decadenza dell'incarico e la revoca dell'affido a causa della violazione degli obblighi di legge e degli accordi sottoscritti tra affidato e affidatario. La decadenza e la revoca decorrono dalla data della relativa comunicazione all'affidatario.

ART. 6.

(Emolumenti economici e assicurazione dell'affidatario).

1. Ad esclusione del piccolo affido, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per le forme di affido di supporto e di affido in convivenza, di cui al medesimo articolo 2, comma 2, lettere b) e c), è prevista l'erogazione di un emolumento in favore dell'affidatario, il cui onere è posto a carico dell'affidatario, previa approvazione dell'ente pubblico o privato o convenzionato incaricato della gestione e della ve-

rifica dell'affido stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2. L'importo di tale emolumento è concordato tra le parti tenendo conto delle disponibilità economiche dell'affidato e delle sue reali condizioni e necessità di assistenza, nonché del tipo di convivenza eventualmente prevista tra lo stesso affidato e l'affidatario.

2. L'ente pubblico o privato o convenzionato incaricato della gestione e della verifica dell'affido ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è tenuto a stipulare una polizza per responsabilità civile nei confronti di terzi a carico dell'affidatario per eventuali fatti o danni causati dall'affidato durante il periodo di affido.

€ 1,00



17PDL0014800